



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **24523** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2025** promossa

da

Parte_1 **C.F._1**), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Falcione e dall'avv. Ettore Falcione per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale **Email_1** e **Email_2**

- attore -

contro

Controparte_1 **P.IVA_1**), contumace

- convenuta -

avente ad **OGGETTO**: appalto di servizi.

CONCLUSIONI

Per **Parte_1** : *Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:*

1. *Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società **CP_1** [...] alle obbligazioni assunte con il contratto del 23/12/2024, per le causali espresse in narrativa;*
2. *Per l'effetto, dichiarare la risoluzione del predetto contratto per fatto e colpa esclusivi della convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;*
3. *Condannare la **Controparte_1** in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore del Dott. **Parte_1** della somma di € 19.272,80, oltre IVA, o*

della diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti sino al saldo effettivo;

4. *Condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali subiti dall'attore, da liquidarsi in via equitativa in corso di causa;*

5. *Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23/06/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 esponendo (in sintesi) che: in data 23 dicembre 2024, in qualità di committente, aveva concluso con CP_1 in qualità di prestatore, un contratto di prestazione di servizi, della durata di dodici mesi, avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema integrato di marketing e vendita finalizzato all'espansione commerciale dello [...] Parte_2, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 74.420,00 IVA inclusa; aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni pecuniarie versando la somma complessiva di € 19.272,80 oltre IVA, di cui € 10.000,00 oltre IVA in data 23 novembre 2024 e due rate mensili di € 4.636,40 oltre IVA a decorrere dal 23 gennaio 2025; nondimeno, a fronte dell'avvio dell'esecuzione contrattuale dal 16 gennaio 2025, la convenuta non aveva approntato, o lo aveva fatto in modo parziale e inefficace, i mezzi e le attività previsti nel progetto allegato al contratto, omettendo in particolare di svolgere attività di pubblicità attiva documentata o verificabile, di rendere operativo il funnel di vendita e di produrre la Parte_3 [...] prevista, di comunicare report, KPI e dati quantitativi o qualitativi relativi alle attività svolte, di reclutare e formare figure commerciali, di generare le 14 email di follow-up previste, di fornire riscontro circa l'attivazione del CRM "All in One", di produrre contenuti social rilevanti secondo il piano settimanale concordato, di effettuare registrazioni video e, più in generale, di assicurare tracciabilità al lavoro svolto mediante strumenti di monitoraggio o dashboard condivise; le clausole contrattuali di esonero o limitazione della responsabilità del prestatore dovevano ritenersi nulle e/o inefficaci.

Tanto esposto, ha chiesto: in via principale di accertare il grave inadempimento contrattuale di CP_1 di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare CP_1 alla restituzione delle somme percepite pari ad € 19.272,80 (ovvero della diversa somma maggiore o minore di giustizia) e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali; in via subordinata, di dichiarare la nullità o l'inefficacia delle clausole contrattuali di cui agli artt.

11.4, 11.5 e 11.6 del contratto, e dell'Allegato 1 e di ridurle equitativamente ai sensi dell'art. 1384 c.c. o dichiararle nulle.

CP_1 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con decreto *ex art.* 171 bis c.p.c. del 13/11/2025.

All'esito dell'udienza di prima comparizione fissata in data 17/2/2026, il giudice ha fissato l'udienza del 14/4/2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte sostitutive della discussione orale. Con ordinanza del 15/4/2026, preso atto del deposito da parte dell'attore delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.

1. Le domande volte all'accertamento del grave inadempimento di **CP_1** alle obbligazioni assunte col contratto sottoscritto in data 23/12/2024 e alla conseguente declaratoria di risoluzione di esso ai sensi dell'art. 1453 c.c. sono fondate.

1.1. È provata dalla scrittura privata prodotta dall'attore la stipulazione, in data 23/12/2024, tra **Parte_1**, quale committente, e **CP_1** quale prestatore, di un contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto lo sviluppo, in favore dello **Parte_4** di un sistema integrato di marketing e vendita finalizzato all'acquisizione di nuova clientela, all'incremento del fatturato e alla crescita dell'attività professionale, anche mediante l'impiego di strumenti tecnologici e di intelligenza artificiale (doc. 1). La scrittura, offerta in comunicazione alla parte contumace con la citazione, deve ritenersi non disconosciuta e, come tale, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (artt. 2702 c.c. e 215, primo comma, n. 1, c.p.c.).

1.2. L'attore ha allegato in modo specifico l'inadempimento imputato alla convenuta, deducendo: la totale assenza di attività di pubblicità attiva documentata o verificabile; la mancata operatività del funnel di vendita e la mancata produzione della Video Sales Letter prevista; l'assenza di comunicazione di report, Key Performance Indicators (KPI) e di dati quantitativi o qualitativi inerenti alle attività svolte; il mancato reclutamento e la mancata formazione di figure commerciali; la mancata generazione delle 14 email di follow-up previste; l'assenza di riscontro circa l'effettiva attivazione del CRM "All in One"; la mancata produzione di contenuti social rilevanti, nonostante la previsione di un piano settimanale di due post e due reel; la mancata effettuazione di registrazioni video; nonché la totale assenza di tracciabilità del lavoro, per la mancata messa a disposizione di strumenti minimi di monitoraggio, accessi alle piattaforme o dashboard condivise.

1.3. Il committente ha provato il contratto e ha allegato l'inadempimento del prestatore alle obbligazioni assunte. In base al principio di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, grava sul prestatore, quale debitore della prestazione contrattuale, l'onere di dimostrare l'esatto adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a esso non imputabile (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Poiché la convenuta, rimasta contumace, non ha offerto alcuna prova in tal senso, l'inadempimento allegato dall'attore deve ritenersi provato e imputabile alla convenuta.

1.4. L'inadempimento così provato non può essere ritenuto di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, poiché le omissioni dedotte investono prestazioni centrali del programma negoziale - concernenti l'impostazione e l'attuazione del sistema integrato di marketing e vendita oggetto del contratto - e si risolvono, nel loro complesso, nella mancata predisposizione dei mezzi essenziali attraverso i quali avrebbe dovuto essere perseguito lo scopo pratico del rapporto. L'accertamento in ordine alla sussistenza di un inadempimento solutoriamente rilevante ex art. 1455 c.c. giustifica la richiesta declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

2. La domanda volta alla condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 19.272,80, oltre IVA, maggiorata di interessi e rivalutazione è fondata nei limiti di cui infra.

2.1 Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento produce, in via generale, effetto retroattivo tra le parti, con conseguente venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite in forza del contratto e insorgenza dei correlativi obblighi restitutori.

Resta ferma la deroga prevista per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, rispetto ai quali l'effetto risolutorio non si estende alle prestazioni già eseguite. Nella specie, tale deroga non trova applicazione. Lo svolgimento dell'attività lungo un arco temporale di dodici mesi non vale a qualificare il contratto come rapporto ad esecuzione periodica, poiché esso non ha ad oggetto una pluralità di prestazioni autonome, ciascuna dotata di una propria individualità causale ed economicamente remunerata in sé, ma un progetto unitario di ideazione, impostazione e sviluppo di un sistema integrato di marketing e vendita, a fronte di un corrispettivo complessivo predeterminato. In tal senso depone la stessa disciplina convenzionale della risoluzione: l'art. 11.3 prevede, in caso di inadempimento del prestatore, il diritto del committente "alla ripetizione del corrispettivo versato". La regolamentazione pattizia mostra, dunque, che le parti hanno configurato il rapporto come unitario e inscindibilmente orientato al conseguimento del risultato programmato mediante l'attuazione del progetto

negoziale nel suo complesso, e hanno coerentemente ricollegato alla risoluzione per inadempimento del prestatore un effetto restitutorio del corrispettivo già corrisposto.

2.2. Nel caso di specie, sulla base della scrittura contrattuale, può ritenersi provato il pagamento del primo importo di € 10.000,00 oltre IVA (22%). L'art. 8.1 del contratto, sottoscritto anche da **CP_1** distingue infatti la prima voce di € 10.000,00 oltre IVA, espressamente collegata alla "Contabile del 23/11/2024", dal "restante importo", suddiviso in undici rate mensili di € 4.636,40 oltre IVA con decorrenza dal 23/1/2025. Il riferimento alla contabile, recante data anteriore alla stipulazione del contratto del 23/12/2024, e la successiva qualificazione come "restante" del solo importo rateizzato consentono di ritenere che le parti abbiano considerato la prima tranche come già versata e scorporata dal corrispettivo ancora da pagare. La clausola, pur non contenendo una quietanza espressa, integra una dichiarazione contrattuale proveniente anche dal prestatore e idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del primo acconto.

2.3. Diversamente, non può ritenersi raggiunta la prova del pagamento delle due rate mensili di € 4.636,40 oltre IVA che l'attore allega di avere versato successivamente. Si tratta, infatti, di pagamenti che, secondo la disciplina contrattuale del corrispettivo, avrebbero dovuto essere eseguiti in epoca successiva alla stipulazione del contratto e nel corso della sua esecuzione; di essi, pertanto, l'attore avrebbe dovuto fornire specifica prova mediante la produzione delle relative contabili, quietanze o di altra documentazione idonea ad attestarne l'effettivo versamento. In mancanza di tale prova, il pagamento di dette rate non può ritenersi dimostrato. Il difetto di prova documentale dei successivi pagamenti non può essere colmato mediante la prova per testi articolata dall'attore, i cui capitoli non hanno ad oggetto l'esecuzione dei pagamenti, ma esclusivamente le dedotte modalità dell'inadempimento della convenuta e i solleciti rivolti dall'attore; essa è quindi inidonea a fornire la prova diretta del versamento delle rate. Né tali pagamenti possono ritenersi pacifici per mancata contestazione, atteso che il principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115, primo comma, c.p.c. con espresso riferimento ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, non opera nei confronti della parte rimasta contumace.

Tale conclusione rileva esclusivamente ai fini della delimitazione dell'importo ripetibile e non equivale all'accertamento di un inadempimento del committente. La convenuta, rimasta contumace, non ha dedotto di avere sospeso o rifiutato la propria prestazione in ragione del mancato pagamento delle rate, né ha offerto elementi dai quali desumere che le omissioni oggetto di causa fossero conseguenza di un precedente inadempimento del committente.

2.4. A seguito della declaratoria di risoluzione, il pagamento effettuato è rimasto privo di giustificazione causale e integra indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., con conseguente obbligo del prestatore di restituire l'importo ricevuto al committente. Nessuna delle clausole contrattuali contestate dall'attore incide su tale diritto; anzi, come si è detto, l'art. 11.3 contempla espressamente, proprio in caso di inadempimento del prestatore, il diritto del committente alla ripetizione del corrispettivo versato. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto restitutorio, non è necessario esaminare le domande subordinate di nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali.

2.5. Quanto agli interessi, la parte attrice ne ha richiesto la corresponsione in modo generico e non risulta specificamente allegata la mala fede originaria del prestatore. Pertanto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda. Nel caso di specie, tale dies a quo va individuato nella domanda giudiziale, non potendo attribuirsi rilievo alla messa in mora del 16/06/2025 (doc. 3), della quale non risulta provata la ricezione da parte della convenuta e che, peraltro, neppure contiene una specifica richiesta di restituzione delle somme versate.

Non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato né provato un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.

3. La domanda volta al risarcimento dei danni è infondata.

Il risarcimento presuppone l'allegazione e la prova del danno-conseguenza, della sua riconducibilità causale all'inadempimento e, quanto ai danni patrimoniali, della perdita subita o del mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta. Nella specie, l'attore ha formulato una domanda del tutto generica, chiedendo il risarcimento di "tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali" asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento, da liquidarsi in via equitativa, senza tuttavia allegare in modo specifico le singole voci di pregiudizio delle quali chiede il ristoro, né fornire elementi idonei a dimostrarne l'effettiva sussistenza e la riconducibilità causale alla condotta della convenuta.

Con specifico riferimento al danno non patrimoniale, ai rilievi già svolti in ordine alla genericità della domanda e alla mancanza di allegazioni in fatto, si aggiunge l'ulteriore considerazione che tale pregiudizio è risarcibile soltanto nei casi determinati dalla legge, che nella specie non risultano neppure dedotti.

4. La domanda subordinata di accertamento della nullità e/o inefficacia delle clausole di esonero o limitazione della responsabilità resta assorbita.

L'accoglimento delle domande di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione del contratto è infatti sufficiente a fondare la tutela restitutoria riconosciuta all'attore, che non è in alcun modo preclusa dalle clausole contestate. Quanto alla domanda risarcitoria, il suo rigetto

discende da ragioni autonome, più liquide e assorbenti, attinenti alla genericità della domanda e al difetto di allegazione e prova del danno, con conseguente irrilevanza della questione concernente la validità o efficacia delle predette clausole.

5. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento delle domande di accertamento dell'inadempimento, di risoluzione del contratto e di restituzione del corrispettivo nei soli limiti dell'importo effettivamente provato, nonché al rigetto della residua domanda restitutoria e della domanda risarcitoria, il rimborso delle spese di lite va posto a carico della convenuta nella misura di due terzi, restando irripetibile la restante parte.

Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, il valore della controversia va determinato ai sensi dell'art. 12, primo comma, c.p.c., avendo riguardo alla parte del rapporto obbligatorio dedotta in contestazione (Cass. n. 21529/2004; Cass. n. 2737/2012). Nel caso di specie, la domanda di risoluzione del contratto è stata proposta come capo autonomo e non come mera questione incidentale, e investe l'intero rapporto contrattuale dedotto in giudizio, avente ad oggetto un progetto unitario di sviluppo di un sistema integrato di marketing e vendita a fronte di un corrispettivo complessivo di € 74.420,00 IVA inclusa. Il valore della causa va quindi individuato in tale importo, con conseguente applicazione dello scaglione compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00.

In particolare, appaiono congrui i parametri medi per le fasi di studio e di introduzione e quelli minimi per la fase di trattazione e per la fase decisionale, considerato che la contumacia della convenuta ha consentito il contenimento delle attività difensive e che la causa è stata definita secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281-sexies c.p.c. Il deposito, da parte dell'attore, di una comparsa conclusionale unitamente alle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione non può incidere sulla liquidazione dei compensi, perché la comparsa conclusionale non è prevista dal modulo decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e deve quindi ritenersi inammissibile.

Pertanto, va liquidato un compenso di € 9.141,50 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.126,50 per la fase decisionale). Avuto riguardo alla parziale irripetibilità delle spese nella misura di un terzo, la convenuta va condannata a rimborsare all'attore i due terzi di tale importo, pari a € 6.094,33, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Il rimborso del contributo unificato va riconosciuto nei limiti della quota di soccombenza posta a carico della convenuta e, quindi, nella misura di due terzi dell'importo di € 759,00, pari a € 506,00, restando estranea al regolamento delle spese tra le parti la diversa questione del

recupero attivato dall'ufficio in conseguenza dell'omessa dichiarazione di valore nell'atto introduttivo.

Nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. i procuratori dell'attore hanno chiesto l'attribuzione delle spese e dei compensi in proprio favore, dichiarandosi antistatari; ricorrono pertanto i presupposti per disporre la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nei limiti della quota posta a carico della convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita

- accerta l'inadempimento di *Controparte_1* , per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di prestazione di servizi stipulato con *Parte_1* in data 23/12/2024 e condanna *Controparte_1* alla restituzione in favore di *Parte_1* [...] della somma di € 12.200,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal 23/6/2025 sino al saldo;
 - rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
 - dichiara irripetibili per 1/3 le spese processuali anticipate da *Parte_1* e condanna *Controparte_1* al rimborso dei restanti 2/3 che liquida, per la frazione, in € 506,00 per contributo unificato, € 18,00 per anticipazione forfettaria ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 e € 6.094,33 per compenso oltre rimborso forfettario del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
 - dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese e compensi in favore dell'avv. FALCIONE FRANCESCO e dell'avv. FALCIONE ETTORE, dichiaratisi antistatari.
- Così deciso in Milano in data 7/5/2026.

Il Giudice
Costantino Ippolito